



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 luglio 2019
(OR. en)

11388/19

EF 235
ECOFIN 720
DELECT 148

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2019) 3448 final
----------------	--------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.5.2019 recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 3448 final.

All: C(2019) 3448 final

Bruxelles, 13.5.2019
C(2019) 3448 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.5.2019

recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri. L'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/97 stabilisce inoltre che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo, riassicurativo o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. Tali misure possono includere, tra l'altro, norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR (articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97). Gli importi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, della direttiva (UE) 2016/97 devono essere riesaminati periodicamente per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat; la prima revisione concerne il periodo fino al 31 dicembre 2017 e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

L'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, atti delegati che adeguano l'importo di base in euro di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, in funzione della variazione percentuale dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo al multiplo di 10 EUR superiore.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'EIOPA, la Commissione decide se approvare i progetti di norme presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui alle predette disposizioni.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'EIOPA il 1° febbraio 2018 e la consultazione si è conclusa il 27 aprile 2018. L'EIOPA ha inoltre invitato il suo gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione a presentare le proprie osservazioni sui progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'EIOPA ha pubblicato una relazione finale sulla consultazione pubblica che illustra il modo in cui l'esito della consultazione stessa è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione. La relazione è disponibile all'indirizzo

<https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-18-286%20Final%20report%20on%20the%20Public%20Consultation%20on%20PII%20RTS.pdf#search=Regulatory%20Technical%20Standards%20base%20euro%20amounts>.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, l'EIOPA ha effettuato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010, un'analisi dei potenziali costi e benefici. Essa ha concluso che un eventuale aumento dei costi per gli intermediari sarà ampiamente compensato dalla maggiore tutela dei consumatori. L'analisi è disponibile alle pagine 9 e 10 del documento relativo ai progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione

(<https://eiopa.europa.eu/Publications/Letters/EIOPA-18-413%20Draft%20RTS%20for%20PII.PDF#search=Draft%20Regulatory%20Technical%20Standards%20adapting%20the%20base%20euro>).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento delegato adegua gli importi di base di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, della direttiva (UE) 2016/97 al fine di riflettere l'aumento percentuale dell'indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l'Unione da Eurostat.

L'articolo 2 stabilisce la data di applicazione del regolamento delegato, tenendo conto di un periodo transitorio di 6 mesi per consentire agli Stati membri di adeguare la loro legislazione nazionale e per concedere agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai loro prestatori di servizi di assicurazione il tempo per adottare le necessarie misure di attuazione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.5.2019

recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è tenuta a rivedere periodicamente gli importi di base per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, l'indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l'Unione da Eurostat è aumentato del 4,03 %. Di conseguenza, gli importi di base summenzionati dovrebbero essere adeguati mediante un incremento pari a questa percentuale.
- (2) La direttiva (UE) 2016/97 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.
- (3) Per consentire agli Stati membri di adeguare gli importi di base pertinenti nelle loro disposizioni nazionali e per concedere agli intermediari assicurativi e riassicurativi tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di attuazione, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'EIOPA ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore

¹ GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

dell'assicurazione e della riassicurazione, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 **Modifiche della direttiva (UE) 2016/97**

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 è così modificato:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.";

2) al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 19 510 EUR;".

Articolo 2 **Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal [PO: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Fatto a Bruxelles, il 13.5.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER